

12/04/2016: Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? Sul comportamento scorretto del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in un cantiere temporaneo o mobile.

[Indice degli argomenti](#) » [I quesiti sul decreto 81 \(148\)](#) » [Altri documenti, approfondimenti \(136\)](#)

Fonte: Gerardo Porreca

Data di promulgazione: 12/04/2016

Quesito

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in un cantiere edile installato per i lavori di costruzione di un fabbricato per civili abitazioni di sette piani nel quale era previsto l'utilizzo di un ponteggio fisso ha chiesto al datore di lavoro dell'impresa esecutrice che deve montare il ponteggio stesso di non prevedere nel PiMUS in elaborazione la mantovana sistemata all'altezza del solaio di copertura del piano terra per motivi che non ha indicato. E' normale una richiesta del genere e che deve fare in tal caso il datore di lavoro?

Risposta

Dopo il quesito pubblicato sul quotidiano del 16/3/2016 riguardante un committente che non ha tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che si è rifiutato di mettere in atto le misure di sicurezza dallo stesso suggerite invogliando invece l'impresa esecutrice a continuare a lavorare ugualmente, ecco un altro caso di quelli che lo scrivente ama definire di "malasicurezza" nei cantieri edili. Riguarda questa volta un comportamento scorretto tenuto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale ha chiesto al datore di lavoro dell'impresa esecutrice impegnata ad elaborare il PiMUS per il ponteggio che dovrà installare in cantiere di non mettere la parasassi (mantovana) all'altezza della copertura del piano terra senza addurre un giustificato motivo per tale richiesta.

Come al solito per potere dare un risposta al quesito formulato occorre fare riferimento alle fonti normative applicabili al caso in esame che in questa occasione sono contenuti nel comma 3 dell'articolo 129 del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 secondo il quale:

"3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante",

e nelle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare 15 maggio 1990 n. 44 contenente l'"*Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati*" e con la Circolare 24 ottobre 1991 n. 132 contenente le "*Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a 'montanti e traversi prefabbricati'*". Istruzioni di calcolo per ponteggi metallici ad elementi prefabbricati e per altre opere provvisionali" con le quali lo stesso Ministero del Lavoro ha indicato nei punti 1.3.4 di entrambi i documenti riguardanti la protezione contro la caduta di materiali dall'alto che:

"Le protezioni contro la caduta di materiali costituite da tavole parasassi, devono essere raccordate ad un normale impalcato, avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all'orizzontale, e proiezione orizzontale minima di:
- 1,20 m. dal filo dell'impalcato dei ponti di servizio, per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 metri, ovvero
- 1,50 m. dal filo dell'impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali",

in base alle quali quindi la mantovana va ripetuta ogni dodici metri tranne il caso in cui la proiezione orizzontale della stessa superi il metro e mezzo rispetto al filo dell'impalcato allorquando non occorre la mantovana ai piani superiori.

Quello dell'elaborazione del PiMUS è, invece, un obbligo posto a carico del datore di lavoro dell'impresa che deve montare il ponteggio che è stato sancito dal comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:

"1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati".

Ciò detto e premesso è chiaro, in risposta al quesito formulato, che il datore di lavoro deve prevedere nel PiMUS, per il rispetto delle disposizioni di legge, la installazione della mantovana a protezione contro la caduta di materiali sia dei lavoratori che di chiunque venga a trovarsi sotto il ponteggio nonché la sistemazione, essendo il fabbricato di sette piani, di una seconda mantovana posta al di sopra ed a distanza non superiore ai 12 metri e se il coordinatore insiste nella sua richiesta è opportuno che concordi con lo stesso una soluzione alternativa alla parasassi e che sia comunque consentita dalle norme di legge (graticcio robusto o sbarramento alla base del ponteggio) ricordandogli una disposizione normativa che lo stesso ignora o vuole ignorare e cioè che, essendo appunto la costruzione di sette piani, occorre installare, oltre a quella che lui chiede di non mettere, un'altra mantovana in corrispondenza dei piani superiori ad una distanza che non superi i 12 metri dalla prima.

Certo è assurdo quello che viene segnalato dal lettore nella formulazione del suo quesito. Ci troviamo sostanzialmente davanti ad un datore di lavoro di un'impresa esecutrice che si preoccupa di rispettare le norme di sicurezza e di installare una protezione obbligatoria, quale è appunto la parasassi, e ad un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che per norma è uno dei garanti della sicurezza nel cantiere con il compito specifico di controllare l'impresa esecutrice e di assicurarsi che la stessa ponga in essere tutte le misure di sicurezza richieste dalle norme di prevenzione degli infortuni oltre che di verificare l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il quale al contrario chiede all'impresa di non adottare le misure di sicurezza richieste dalle disposizioni di legge. E' veramente assurdo.